

Per la contestazione del reato di **auto-riciclaggio**, *non occorre che il bene rinveniente dal reato presupposto sia poi utilizzato in un'attività economica lecita*. Il chiarimento deriva dalla **sentenza 38422** della **Seconda sezione penale** della **Corte di cassazione**.

La motivazione ricorda che *la norma sull'auto-riciclaggio colpisce quelle attività di impiego/sostituzione/trasferimento di beni, commesse dallo stesso autore del reato presupposto che hanno la caratteristica di essere idonee ad ostacolare concretamente la loro provenienza illecita*.

Di fatto, sottolinea la sentenza, la norma nasce dalla necessità di evitare le operazioni di sostituzione da parte dell'autore del reato presupposto, limitando (però) la rilevanza penale a quei casi che comportano le reimmersione nel circuito economico, finanziario od imprenditoriale del denaro o dei beni provenienza illecita con l'obiettivo di ottenere un effetto dissimulatorio che costituisce quel **quid pluris** che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (quindi punibile).

Dunque, sul piano giuridico, regge l'accusa per la quale il profitto è ottenuto con il reato presupposto, mentre la reimmersione nel mercato del profitto stesso integra quell'elemento aggiuntivo richiesto dall'**auto-riciclaggio** solo se è accompagnato dalla dissimulazione sulla provenienza dei beni che rappresenta l'ulteriore disvalore.